

Roma, 17 MAR. 2016

GL/rl

SEG. 11/278

Spettabile S.I.Ve.M.P.
Via Nizza, 11
00198 - Roma

segrenaz@sivemp.it

Nel prendere atto della diffusione del documento sullo stato giuridico dei veterinari specialisti ambulatoriali del 14.1.2016, con la presente si intende comunicare ogni e più profondo disappunto sul contenuto della narrativa in parola che si appalesa, sotto diversi aspetti, foriera di pregiudizi in danno allo scrivente Sindacato.

La ricostruzione ivi offerta, invero, rappresenta un quadro tuttavia lontano dalla recente realtà normativa, giuridica e giurisprudenziale la quale, piuttosto, consacra l'indifferenza, ai fini dello svolgimento di attività di Pubblico Ufficiale -nelle more delle funzioni di Polizia Giudiziale veterinaria- tra la ricorrenza di un rapporto di dipendenza, o meno, in essere con lo Stato o con un ente pubblico: del resto non poteva essere differente data la perfetta sovrapposizione delle funzioni esercitate dal veterinario convenzionato rispetto a quello del dipendente.

Non può sfuggire come presupposto imprescindibile per poter legittimamente svolgere le funzioni di U.P.G., nella specie nei Dipartimenti di Prevenzione in cui operano anche i veterinari convenzionati, non sia affatto la asserita qualifica di dipendente e/o dirigente bensì quella di pubblico ufficiale che -a ben vedere-, affinché ricorra, non necessita affatto di tale requisito di subordinazione in via esclusiva nei confronti di una sola amministrazione. Differentemente da quanto sostenuto dal Sindacato in indirizzo, è bene ricordare come la *ratio* della norma sia quella di individuare, come elemento qualificante la natura di pubblico ufficiale o meno, l'effettivo svolgimento di un'attività pubblicistica, e ciò a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro che

Roma, 17 MAR. 2016

lega il veterinario alla struttura sanitaria: ragion per cui non può condividersi, sotto alcun profilo, la tesi declamata dal SIVEMP che appare strumentale, illogica e marcatamente orientata. È, infatti, anche la giurisprudenza più recente a confermare quanto appena offerto, impostazione che per analogia e semplice deduzione, dovrà essere ritenuta valida anche sotto il profilo della Dirigenza sanitaria nella misura in cui il veterinario convenzionato, all'atto dello svolgimento di funzioni pubbliche formalmente assegnate dall'ente stesso, esercita un'attività cosiddetta "istituzionale", mai diversa da quella posta in essere dal Dirigente dipendente giacché proprio il convenzionamento rappresenta, tra gli altri, il tramite con cui la P.A. esercita le sue "pubbliche funzioni".

Ed è chiaro che il professionista sanitario operante in regime di A.C.N. sarà verosimilmente sottoposto alla medesima responsabilità civile, penale, erariale ed amministrativa del Collega Dirigente dipendente, proprio in ragione della specifica attività svolta dal veterinario convenzionato, assimilabile in tutto e per tutto al predetto Dirigente. Peraltro, la natura del rapporto che lega il lavoratore all'amministrazione, nulla rileva in tema di capacità di rappresentare all'esterno la sua volontà, ben potendo il cosiddetto lavoratore "parasubordinato" essere in tal senso giuridicamente capace laddove vi sia un atto autorizzatorio dell'Ente.

Prevedere una differenziazione di funzioni, pertanto, significherebbe semplicemente svilire la figura dello specialista ambulatoriale e concretizzare una disparità di trattamento insostenibile sotto ogni profilo: in ragione della specificità delle mansioni svolte dal convenzionato, quindi, non si potranno che ritenere doverosamente sovrapponibili le due figure professionali che ben potranno in parallelismo perfetto e sottoposte al potere organizzativo proprio della P.A., svolgere le funzioni di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

17 MAR. 2016.

Roma, _____


Del resto, già avviene nella prassi conosciuta che veterinari specialisti ambulatoriali abbiano conferiti tali poteri suggellati, *ex lege*, dal conferimento di specifico tesserino di riconoscimento atto a conferire al loro operato valore, appunto di ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Pertanto, quanto dedotto dal SIVEMP riferisce un inaccettabile discrimine nei confronti dei veterinari iscritti del SUMAI la cui professionalità ed immagine devono, invece, essere rispettate e, in difetto, tutelate in ogni sede. Su tali basi, si invita e diffida il Sindacato in indirizzo a voler interrompere con effetto immediato ogni condotta in tal senso contraria giacché portatrice di danni all'immagine ed alla professionalità del SUMAI e di tutti i veterinari iscritti.

Con ogni e più ampia riserva di tutelare i predetti diritti innanzi alla A. G. competente.

IL COORDINATORE NAZIONALE
AREA MEDICI MEDICI VETERINARI

Dott.ssa Tiziana Felice



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Roberto Lala

